

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4702

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

Presentata il 18 ottobre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comparto bracciantile occupa 1.150.000 lavoratori, di cui il 15 per cento di Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Sta diventando consuetudine, in questi ultimi anni, che migliaia di braccianti stagionali storici non riescano a lavorare il numero di giornate che permetterebbero loro di beneficiare delle garanzie minime erogate dallo Stato a livello sia assistenziale che previdenziale.

È sufficiente prendere a campione, dagli elenchi anagrafici dei braccianti, alcuni nominativi a caso per rendersi conto di come questo stato di cose si sia aggravato a partire dal 2008.

Il Governo avrebbe dovuto ascoltare con più attenzione le proteste che si levano, ormai da anni, dal mondo del bracciantato agricolo e avrebbe dovuto prevedere un intervento normativo che riducesse il danno a carico dei braccianti agricoli.

Tra un decennio, se non si attivano iniziative di rilancio del comparto, lo stesso è destinato a subire la riduzione del 40 per cento degli attuali addetti e a essere affidato, quasi esclusivamente, a lavoratori di Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Il lavoro nero continua a essere una piaga che colpisce 1 bracciante su 3 in Italia e 1 bracciante su 2 in Sicilia.

V’è anche la problematica cosiddetta del lavoro grigio: una parziale elusione contributiva e fiscale. Il bracciante viene assunto per un numero di giornate presunte superiore per poi registrare realmente, nelle denunce trimestrali e nelle buste paga, un numero nettamente inferiore. Si comunicano preventivamente 151 giorni lavorativi per poi registrarne effettivamente 101, oppure si comunicano 101 giorni e se ne registrano meno. Si comunicano 26 giorni lavorativi mensili e se ne riportano in busta paga soltanto 16, con il conseguente sala-

rio, pur avendo lavorato effettivamente per 26 giorni.

Sul caporalato, poi, occorre distinguere tra quello che si rivolge anche ai lavoratori stranieri e quello che si rivolge esclusivamente agli stranieri, regolari o irregolari. Il lucro da parte del caporale, che potremmo definire parziale sui lavoratori italiani o immigrati regolari, diventa totale sui lavoratori stranieri irregolari. Il caporale si occupa e lucra su tutto: dalla paga al trasporto, dal vitto all'alloggio, spesso immigrato anche lui. La capacità di ricatto dei caporali stranieri nei confronti dei propri connazionali braccianti è enorme e rasenta, a volte, forme padronali difficilmente differenziabili dalla schiavitù.

In tale campo non v'è norma che possa essere approvata per debellare tale fenomeno delinquenziale e per riportare questa particolare forma di intermediazione alla sua originaria ragion d'essere, mettere in contatto i braccianti agricoli con i proprietari dei fondi che necessitano di forza lavoro per particolari periodi dell'anno.

Con la presente proposta di legge si prevede un finanziamento straordinario per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di istituire un numero verde per la denuncia dello sfruttamento dei braccianti, di potenziare e di migliorare i controlli ispettivi da parte degli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di quelli degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, coordinandoli tra loro e rendendoli più efficaci e di favorire l'assunzione di una quota parte di braccianti attraverso le indicazioni dei centri per l'impiego.

Con il numero verde si deve dare la possibilità ai braccianti vittime dello sfruttamento di denunciare gli illeciti subiti rimanendo nell'anonimato. La maggior parte

delle vittime non denunciano perché temono che una volta diffusasi la notizia subiranno ritorsioni a partire dall'impossibilità di prestare una qualunque attività lavorativa presso altri datori di lavoro e l'attuale numero verde ministeriale non garantisce affatto tale anonimato.

Sul tema dei controlli, oltre a una doverosa attività di coordinamento di cui deve farsi parte principale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, questi devono monitorare il territorio e intervenire in base a una strategia sinergica tra l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Corpo della Guardia di finanza e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Tali controlli andrebbero fatti in vigenza del rapporto di lavoro e non dopo mesi che si è concluso: intervenendo in corso d'opera è verosimile accertare quanto le norme prevedono e vietano.

Un altro strumento di contrasto al fenomeno del caporalato e di tutela del lavoro bracciantile è, a nostro giudizio, una moderna riorganizzazione degli uffici di collocamento: una distribuzione capillare degli stessi nel territorio, magari utilizzando edifici messi a disposizione da parte degli enti locali e una loro apertura nell'orario pomeridiano favorirebbe l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e renderebbe più difficile l'opera dei caporali sfruttatori.

Secondo alcuni dati dell'Istituto nazionale di statistica, come riferisce l'organizzazione di categoria della Sifus-Confali, lo sfruttamento del lavoro agricolo era pari al 32,8 per cento della forza lavoro nel 2008. Ad oggi siamo giunti alla percentuale del 37 del cento, per un valore economico di quasi 10 miliardi di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di un numero verde per le denunce in agricoltura).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'istituzione di un numero verde deputato alla ricezione denunce, anche in forma anonima, relative a casi di sfruttamento del lavoro in agricoltura.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 1, procede alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con grandi aziende specializzate nella gestione di *call center* e di dati personali.

ART. 2.

(Programma straordinario triennale di ispezione in agricoltura).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello nazionale, realizza un programma straordinario triennale di controlli ispettivo-contabili in agricoltura al fine di contrastare e di debellare il fenomeno del caporalato in agricoltura.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente alle Camere i risultati dell'attività di controllo prevista dal comma 1 svolta nell'anno precedente e l'attività di controllo che intende esercitare negli anni successivi del programma straordinario triennale di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a stipulare una convenzione con il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza e con gli assessori regionali all'agricoltura al fine di svolgere l'attività di controllo prevista dal programma straordinario triennale di cui al comma 1.

ART. 3.

(Istituzione di nuove sedi dei centri per l'impiego).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a stipulare apposite convenzioni con l'Associazione nazionale dei comuni italiani finalizzate all'istituzione di nuove sedi dei centri per l'impiego, prevedendo la loro apertura anche pomeridiana.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce il parere delle associazioni sindacali del settore pubblico e delle associazioni dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello nazionale.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3. Per la dotazione del fondo è stanziata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0061190